Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 25 giugno — Numero 149

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 821 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Visto il R decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597, concernente provvedimenti per l'applicazione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque istituita a norma degli articoli 11 e 12 del R decreto legge 2 maggio 1920, n. 597, è chiamata a pronunciarsi, circa l'autorizzazione all'elettrificazione delle ferrovie concesse in esercizio all'industria privata e l'approvazione dei progetti relativi ne fanno parte, invece dei due funzionari delle ferrovie dello Stato, due altri dell'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici, ed invece dei membri di cui alla lettera *c*) altri tre scelti dal ministro fra esperti di speciale competenza in elettrificazione, con particolare riguardo alle esigenze delle ferrovie concesse alla industria privata ed alle tramvie.

Art. 2.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PEANO.

Visto *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 816 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;

Visto il R decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento generale, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro per l'agricoltura, per l'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 513, e del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265.

L'annesso regolamento generale sostituisce il regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1204.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

REGOLAMENTO GENERALE

per l'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 513, e del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, in sostituzione del regolamento speciale, approvato con decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1204.

TITOLO I.

Costituzione consorziale e ordinamento delle cattedre ambulanti.

Art. 1.

I rappresentanti degli Enti consorziati nelle Commissioni di vigilanza delle cattedre ambulanti di agricoltura, rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. Quelli degli Enti aggregati, invece, restano in ufficio per il periodo per il quale gli Enti si sono impegnati a contribuire al mantenimento della cattedra. Qualora il periodo pel quale l'Ente aggregato si è impegnato superi i tre anni, il membro che lo rappresenta scadrà di carica al termine del terzo anno e potrà essere confermato.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei commissari che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ed il vice presidente della Commissione durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 2.

La Commissione di vigilanza presiede al funzionamento generale della cattedra, con assoluta indipendenza, per la gestione e l'indirizzo di essa, di fronte agli Enti che contribuiscono al suo mantenimento, spettando al Ministero esclusivamente l'alta vigilanza.

Alla Commissione di vigilanza spetta:

a) di deliberare il regolamento per il funzionamento della cattedra e delle sezioni, da sottoporsi all'approvazione del Ministero di agricoltura;

b) di curare l'applicazione delle disposizioni di legge, di quelle del presente regolamento e di quelle particolari alla cattedra per il buon andamento amministrativo e tecnico e l'efficace funzionamento di essa;

c) di compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della cattedra e delle singole sezioni, secondo le norme che sono prescritte dal presente regolamento.

Così il bilancio preventivo come il conto consuntivo dovranno essere comunicati al Ministero di agricoltura (per mezzo del suo delegato) e agli enti contribuenti, assieme alla relazione generale annuale sull'attività spiegata dalla cattedra e sui bisogni avvenire di essa;

d) di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;

e) di approvare il programma di attività della cattedra e delle singole sezioni;

f) di provvedere alla nomina e al licenziamento del direttore della cattedra, dei reggenti di sezione e degli assistenti, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, nel presente regolamento e di quelle speciali portate dai singoli regolamenti delle cattedre; nonchè alla nomina ed al licenziamento, inteso il direttore della cattedra, degli esperti e del personale amministrativo e di servizio, eventualmente occorrente secondo quanto sarà prescritto dal regolamento della cattedra;

g) di esercitare la vigilanza su tutto il personale e di fissarne gli stipendi o salari e le indennità di trasferta, secondo quanto sarà disposto dal regolamento della cattedra.

Il Consorzio della cattedra è rappresentato dal presidente della Commissione di vigilanza di fronte agli Enti consorziati e di fronte ai terzi.

Art. 3.

Il versamento dei contributi, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, sarà effettuato in due rate uguali, anticipate, all'inizio di ciascun semestre.

In caso di inadempimento al pagamento del contributo da parte degli Enti locali, il presidente della Commissione di vigilanza della cattedra promuoverà, dalla Giunta provinciale amministrativa, i provvedimenti di competenza, di cui agli articoli 219, 220 e 269 del testo unico 15 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

Qualora, per una causa qualsiasi, venga meno il funzionamento di una cattedra o di una sezione, il Ministero per l'agricoltura ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, il contributo governativo e di ordinare la sospensione, parziale o totale, del pagamento dei contributi degli Enti locali.

Salvo casi eccezionali, da riconoscersi [illegible] Ministero per l'agricoltura, i posti tecnici vacanti debbono essere coperti nel termine di sei mesi; e, quando occor[illegible]vvedere mediante concorso, questo deve essere bandito entro due mesi dalla vacanza del posto.

Il delegato d[illegible] Governo nella Co[illegible]one di vigilanza ha l'obbligo di denunziare immediatame[illegible] al Ministero di agricoltura l'inizio e la cessazione del funzio[illegible]lla cattedra o delle sezioni, indicandone il motivo.

Art. 5.

Potranno essere conservate o istituite sezioni di cattedra, e sezioni specializzate per determi[illegible]ate bra[illegible] e dell'economia rurale, qualora la vastità del territo[illegible] e le particolari esigenze dell'agricoltura lo consiglino e siano assicurati i sufficienti mezzi per un efficace funzionamento.

La proposta, motivata, per la istituzione o la soppressione di sezioni, vie[illegible]e [illegible]atta dalla Commiss[illegible]one di vigilanza e dovrà riportare l'approvazione del Ministero di agricoltura e dell'Am[illegible]istrazione provinciale.

Art. 6.

Il Ministero, riconosciuta la necessità e l'opportunità di costituire, per determinate sezioni, una Commissione locale di vigilanza, ne delibererà la costituzione, sentita la Commissione di vigilanza. Qualora una tale costituzione sia proposta dalla Commissione di vigilanza, la proposta deve riport[illegible]'approvazione del Ministero. La Commissione sarà costituita [illegible]mbri che, nella Commissione di vigilanza, rappresentano gli En[illegible]acenti parte del Consorzio, compresi nella circoscrizione nella quale la sezione esercita la sua attività, seguendo le norme di cui all'art. 4 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265.

Il reggente della sezione ne fa parte, con le funzioni di segretario e con voto consultivo.

Alla Commissione locale spetta di vigilare sullo svolgimento del programma della sezione e di curare il regolare e proficuo impiego delle somme messe a disposizione di essa per l'attuazione del programma generale e delle particolari iniziative consentite alla sezione.

Quando non concorrano le condizioni necessarie per la costituzione delle Commissioni locali di vigilanza, ovvero non si ritenga opportuno di istituirle, la Commissione di vigilanza nominerà presso ciascuna sezione un proprio commissario da scegliersi fra i delegati degli Enti consorziati, od, in mancanza, fra gli agricoltori del luogo. Il commissario dovrà risiedere nel Comune dove ha sede la sezione, ed esso scadrà di ufficio ogni tre anni e potrà essere confermato.

Art. 7.

Il regolamento della cattedra determinerà i rapporti che debbono intercedere fra la Commissione centrale di vigilanza e le Commissioni locali, o i commissari che sovraintendono alle sezioni.

Il regolamento stesso determinerà, inoltre, i rapporti che debbono intercedere fra il direttore della sede ed i reggenti di sezione, per un disciplinato svolgimento delle singole attività, mercè un conveniente riparto e coordinamento di attribuzioni e competenze.

Le sezioni specializzate saranno, *in ogni caso*, direttamente amministrate dalla Commissione di vigilanza della cattedra.

Nel caso in cui vi siano più cattedre autonome in una stessa Provincia, e sia riconosciuta la necessità della istituzione di una sezione specializzata in una determinata branca dell'agricoltura per un territorio comprendente più di una circoscrizione di cattedra, i Consorzi interessati potranno federarsi per provvedere alla gestione delle sezioni stesse.

Art. 8.

È compito speciale delle sezioni zootecniche di curare il miglioramento zootecnico, secondo le direttive della cattedra, nell'ambito della circoscrizione:

a) col dare opera per l'applicazione della legge 5 luglio 1908, n. 392, concernente l'approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica, e col promuovere la istituzione di stazioni taurine, ovine e suine e curarne il regolare funzionamento:

b) col promuovere la istituzione, e col concorrere al funzionamento delle Commissioni per il miglioramento del bestiame, di Sindacati e Consorzi di allevamento o di Società di agricoltori per l'acquisto in comune di riproduttori e per l'esercizio della stazione sociale di monta taurina;

c) col promuovere la importazione di riproduttori scelti delle razze meglio adatte e col promuovere, organizzare, con contributi del Ministero di agricoltura e degli Enti locali, Esposizioni e concorsi a premi;

d) col promuovere l'assicurazione e la riassicurazione mutua del bestiame;

e) col provvedere all'impianto ed al funzionamento di libri genealogici.

Art. 9.

La sezione zootecnica, di regola, è unica per una determinata Provincia.

In casi speciali potrà essere consentita la istituzione di più sezioni zootecniche in una stessa Provincia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dall'Amministrazione provinciale e dal Ministero di agricoltura.

Art. 10.

La sezione zootecnica, quando è unica, deve spiegare la propria azione in tutta la Provincia, secondo un programma deliberato dalla Commissione di vigilanza della cattedra.

Qualora in una stessa Provincia funzionino due o più sezioni zootecniche, la Commissione di vigilanza provvederà a che sia assicurata unicità di indirizzo nell'azione.

Art. 11.

Le sezioni di alpicoltura ed economia forestale hanno per compito speciale:

a) di esercitare la propaganda a favore dell'alpicoltura e dell'economia montana, estendendo la loro azione a tutto quanto concerne l'economia agraria, silvana e pastorale dei terreni di montagna;

b) di diffondere la cognizione delle disposizioni di legge e regolamentari e delle norme relative, intese a facilitare il rimboschimento ed il miglioramento delle colture e dei pascoli alpini, di incitare i proprietari a trarne partito e di coadiuvarli nella redazione dei progetti e nella esecuzione dei lavori per attuarli.

Art. 12.

Alla fine di ogni anno il direttore della cattedra invierà al Ministero di agricoltura, a mezzo del rappresentante del Governo presso la Commissione di vigilanza della cattedra, una relazione speciale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti dalla sezione zootecnica e dalla sezione di alpicoltura ed economia forestale.

Art. 13.

Nel bilancio della cattedra devono essere particolareggiatamente specificati gli introiti di cui dispone, e le spese, divise per titoli.

Perciò, nell'entrata, si terranno distinte le somme provenienti da enti consorziati da quelle derivanti da contributi di Enti aggregati e dai proventi vari; mentre all'uscita dovranno figurare le spese distinte in modo da rendere palese l'entità complessiva e il riparto non soltanto delle spese generali, ma, altresì, di quelle derivanti dall'attività della cattedra e delle singole sezioni nell'attuazione del rispettivo programma e delle particolari iniziative.

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo sarà presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, ed il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO II.

Stato giuridico ed economico del personale tecnico delle cattedre ambulanti.

Art. 14.

I direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura sono nominati, (col titolo di straordinario e pel periodo di prova determinato dal regolamento di ciascuna cattedra) per concorso, fra i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto 25 anni di età, e non superati i 40 e abbiano diretto una sezione o funzionato da assistenti presso una cattedra, per non meno di un triennio.

I reggenti di sezione debbono, del pari, essere nominati per concorso fra i laureati in scienze agrarie da non meno di due anni, che abbiano per due anni coperto il posto di assistente o compiuto il tirocinio presso una cattedra, e non abbiano superato l'età di 35 anni.

Per i reggenti di sezione zootecnica è richiesta la laurea in agraria oppure in zooiatria, conseguita da almeno due anni.

Possono essere nominati reggenti di sezione, degli specialisti in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie, nel qual caso la presentazione della laurea in agraria non è obbligatoria. Tale nomina, però, deve riportare una speciale approvazione dal Ministero di agricoltura.

Pei reggenti la sezione di alpicoltura ed economia montana si richiedono, oltre la laurea in scienze agrarie conseguita da almeno due anni, titoli specifici comprovanti l'attitudine per il disimpegno dei còmpiti affidati alla sezione.

Il vincitore del concorso dovrà frequentare un corso speciale della durata non minore di tre mesi presso il R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze. Durante tale periodo sarà considerato in servizio.

Non è richiesta la prova di un nuovo concorso, per i titolari in attività di servizio, la cui nomina ad altra cattedra o ad altra sezione fu precedentemente approvata dal Ministero.

Per gli specialisti reggenti di sezione, non provvisti di laurea, tale norma è limitata alle sezioni specializzate della stessa materia.

Art. 15.

I concorsi sono banditi dalle Commissioni di vigilanza e giudicati da apposita Commissione composta:

a) di un rappresentante del Ministero di agricoltura;

b) di un rappresentante della Commissione di vigilanza;

c) di due professori, di cui uno scelto dal Ministero di agricoltura e l'altro dalla Commissione di vigilanza, nel personale insegnante delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni di prova agrarie e speciali, dell'Istituto superiore nazionale forestale, delle scuole superiori di veterinaria, delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Istituti tecnici governativi;

d) di un direttore di cattedra, scelto dal Ministero di agricoltura.

Art. 16.

La Commissione giudicatrice formerà, in base ai titoli presentati dai concorrenti, una graduatoria di idonei, e sottoporrà i primi tre classificati ad una prova pratica e, quindi, alla prova di una pubblica conferenza sopra uno dei tre temi formulati dalla Commissione stessa, estratto a sorte dal candidato 24 ore prima della prova.

La durata della conferenza sarà di 45 minuti.

In base alla classificazione dei titoli, che servì per formare la graduatoria tra i concorrenti ammessi alle prove e ai risultati di queste, la Commissione designerà il vincitore del concorso e indicherà gli idonei in ordine di merito.

Non è ammessa la designazione *ex equo*.

Art. 17.

La nomina a direttore di cattedra o a reggente di sezione, fatta dalla Commissione di vigilanza, sarà presentata al Ministero d'agricoltura, il quale, riscontrata l'osservanza della procedura prescritta dal presente regolamento, la munisce di sua approvazione.

Art. 18.

I regolamenti delle cattedre, ove non contengano già speciali disposizioni per il trattamento di quiescenza del personale, dovranno provvedervi mediante la iscrizione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, per il personale direttivo, secondo quanto prescrive il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54, e il decreto Ministeriale 22 aprile 1919, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1919, che dà le norme per l'applicazione del primo; e mediante l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per quello tecnico inferiore (esperti), amministrativo e di servizio.

Art. 19.

Il regolamento di ciascuna cattedra determinerà se ed in quali casi, entro quali limiti ed a quali condizioni, il personale direttivo possa assumere incarichi estranei alle proprie funzioni.

Qualora la possibilità di assumere incarichi da parte del titolare della cattedra sia, in massima, ammessa, la Commissione di vigilanza delibererà la concessione, caso per caso, tenendo presente che il disimpegno dell'incarico non deve perturbare il regolare funzionamento, nè nuocere al prestigio della cattedra, ma rappresentare un complemento dell'attività di essa per un pubblico interesse.

In nessun caso il direttore di cattedra, o il reggente di sezione, potrà assumere incarichi presso aziende commerciali, industriali e di credito, sia pure a forma mutua o cooperativa.

TITOLO III.

Disposizione generale.

Art. 20.

Il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1916, n. 1204, è abrogato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura: MICHELI.

Il numero 825 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art 5 del Nostro decreto legge 20 novembre 1919, n. 2630;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 3 del Nostro decreto-legge 20 novembre 1919, numero 2630, è stabilita al 1° maggio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 30 maggio 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 20.000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

Il Governo della Maestà Vostra ha riconosciuto necessario procedere alla revisione della legislazione sulle pensioni di guerra, al fine di riparare ad eventuali insufficienze di trattamento e di eliminare possibili eccessi di benefici; completare le tabelle dei posti d'impiego nelle pubbliche Amministrazioni riservati agli invalidi di guerra, applicando l'obbligo anche agli Enti locali; estendere la concessione della polizza gratuita di assicurazione ai combattenti che parteciparono ad azioni belliche dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917. Lo studio delle complesse modalità di attuazione dei suaccennati provvedimenti è stato affidato ad una speciale Comsione, con la partecipazione delle rappresentanze degli invalidi e dei reduci di guerra.

Per far fronte alle spese di qualsiasi natura, occorrenti per il funzionamento della Commissione, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'assegnazione di L. 20.000, da attingersi, atteso il carattere della spesa, dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza tale prelevamento.

Il numero 827 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L 1.500.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio

finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1.395 978,83, rimane disponibile la somma di L. 104 021,17;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-1920, è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20 000) da assegnarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920 al seguente capitolo di nuova istituzione numero 225 XXI « Spese per la Commissione incaricata di predisporre nuovi provvedimenti per modificazioni alle norme sulle pensioni di guerra, a quelle che regolano l'assegnazione ad invalidi di guerra di posti d'impiego presso le pubbliche Amministrazioni e quelle concernenti la concessione della polizza gratuita ai combattenti ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 835 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 20 del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, che concede al R. Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del decreto stesso:

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, per l'esecuzione del Regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, visto d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

CAPO I.

Norme per il riscatto di anni di servizi straordinari e di anni di studio.

Art. 1.

Gli impiegati civili in servizio al 1° ottobre 1919 (anche se dopo tale data abbiano cessato dal servizio) i quali intendono avvalersi della facoltà, di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, devono presentare regolare domanda al Ministero del tesoro, direttamente o per mezzo dell'ufficio al quale appartengono. L'ufficio, a cui l'istanza è presentata, deve far risultare su di essa la data di presentazione.

Art. 2.

L'istanza, datata e sottoscritta, deve indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, i periodi di servizio e di studio, che s'intendono di riscattare, e il modo e il tempo del pagamento del debito di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento.

L'istanza deve contenere altresì l'elenco dei documenti che la corredano.

Art. 3.

Coloro che chiedono il riconoscimento di servizi di straordinario, avventizio e simili, devono presentare tutti i documenti che servono a comprovare l'inizio, la durata e la qualità dei periodi di servizio continuativo prestato prima della nomina ad impiego di ruolo.

Coloro che, essendo forniti di laurea o di diploma di studi superiori, chiedano il riconoscimento di tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi, devono comprovare che il titolo esibito sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, e che il titolo fu conseguito anteriormente al servizio di ruolo, o al servizio straordinario di cui si chieda il riconoscimento.

Il titolo può essere esibito in originale o in copia autentica.

In ogni caso, deve essere prodotta la copia autentica dell'atto di nascita, e deve darsi la prova dello stipendio iniziale di ruolo e della permanenza in servizio alla data del 1° ottobre 1919.

Agli effetti del presente articolo, tutti i documenti suindicati devono essere rilasciati, dalle competenti autorità, a semplice richiesta dell'interessato, esenti da bollo, ai sensi dell'art. 136 (parte seconda) del regolamento generale sulle pensioni, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 4.

Coloro che siano stati ammessi al riscatto, possono soddisfare il pagamento delle ritenute in rate mensili, purchè il loro debito venga ad estinguersi interamente entro il 30 settembre 1922, nel caso di riconoscimento degli anni di studio; entro il 30 settembre 1924, nel caso di riconoscimento degli anni di servizi straordinari; ed entro il 30 settembre 1927, nel caso di riconoscimento degli anni di studio ed insieme di servizi straordinari.

Art. 5.

Il pagamento rateale del debito viene fatto mediante ritenuta

sullo stipendio, sull'assegno o sulla pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è registrato dalla Corte dei conti il decreto di cui all'art. 7

La ritenuta semplice è determinata ratizzando il debito in tanti mesi, quanti sono quelli compresi tra il giorno suddetto e il termine dei periodi indicati all'art. 4.

Durante il tempo di riduzione o di sospensione dello stipendio, assegno o pensione, la ritenuta predetta viene proporzionatamente ridotta o sospesa, protraendosi il periodo di estinzione per il tempo necessario ad integrare i versamenti.

Art. 6.

Nel caso che l'impiegato cessi dal servizio con diritto all'indennità, l'intero ammontare delle rate dovute fino alla totale estinzione del debito, viene imputato sull'indennità stessa.

Art. 7.

Sulle istanze di riscatto provvede il ministro del tesoro con decreto motivato, da registrarsi alla Corte dei conti, nel quale devono essere specificatamente indicati i periodi di servizio straordinario, o il periodo di studi superiori, di cui viene ammesso o negato il riconoscimento, nonchè l'ammontare delle ritenute, a cui il richiedente deve essere assoggettato, e le modalità del pagamento.

Copia del decreto suddetto viene consegnata all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta.

Art. 8.

La domanda di riscatto, che non sia stata presentata dall'impiegato in servizio al 1° ottobre 1919, può essere presentata, in caso di morte, dalla vedova o dagli orfani.

Per i minorenni e per i dementi, la domanda è prodotta dai loro legittimi rappresentanti.

Art. 9.

Nel caso di morte dell'impiegato o del pensionato, che si sia avvalso delle facoltà di riscatto, viene riconosciuto, agli effetti della liquidazione della pensione riversibile a favore degli aventi diritto, il solo periodo di studio o di servizio straordinario corrispondente alle ritenute versate in vita dallo stesso impiegato o pensionato, salvo agli aventi diritto alla riversibilità a continuare i versamenti ancora dovuti, nella stessa misura e termine, con ritenuta sulla pensione.

Nel caso di liquidazione di indennità, in luogo di pensione, il versamento deve farsi in unica soluzione, con imputazione totale sulla indennità stessa.

CAPO II.

Norme per l'accertamento della inabilità degli impiegati civili e dei militari.

Art. 10.

Il parere del Consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le veci, di cui all'art. 34 del regolamento generale sulle pensioni 5 settembre 1895, n. 603, può essere omesso nel caso che dai rapporti amministrativi o da quello del sanitario, che ebbe a visitare l'impiegato o il militare, risulti evidente tanto la realtà del fatto che determinò la ferita, la lesione o l'infermità, quanto la sua dipendenza dal servizio, salvo che la Corte dei conti lo ritenga necessario.

Art. 11.

All'art. 45 del succitato regolamento, è aggiunto il seguente capoverso:

« Se l'impiegato o il militare risieda all'estero, il Collegio medico viene costituito dalle Regie autorità diplomatiche o consolari, possibilmente con medici civili o militari dipendenti dal Governo italiano; e tali autorità devono curare che i relativi verbali siano compilati nei modi prescritti dagli articoli 49 e 66 del presente regolamento. La eventuale visita di appello viene eseguita da altro sanitario, parimenti prescelto dalle suddette autorità ».

Art. 12.

All'art. 55 del regolamento suddetto è aggiunto il seguente capoverso:

« La visita di appello ha sempre luogo nel caso contemplato dall'art. 53, eccettuato quando le conclusioni del Collegio medico siano state accettate dall'interessato che, non essendo ancora legalmente rappresentato, sia, secondo il giudizio dei sanitari, in condizioni da comprendere l'importanza dell'atto, ovvero siano state accettate dal suo legale rappresentante ».

Art. 13.

All'art. 56 del succitato regolamento è aggiunto il seguente capoverso:

« Questo parere finale può omettersi nel caso che l'autorità sanitaria di appello sia concorde nel giudizio col Collegio medico, salvo che l'impiegato o il militare ritenga nel suo interesse di provocarlo dopo le comunicazioni dell'esito della seconda visita ».

Art. 14.

L'art. 67 del regolamento citato è costituito dal seguente:

« Il verbale di visita medica collegiale, munito della dichiarazione di accettazione da parte dell'impiegato o del militare, insieme alla sua domanda, allo stato dei servizi, ed alla fede di nascita, viene trasmesso al Ministero, a mezzo dell'autorità, indicata nell'art. 65, affinchè provveda in conformità, salvo il diritto di appello da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 68 ».

Art. 15.

All'art. 104 del suddetto regolamento è sostituito il seguente:

« In base ai precedenti accertamenti, deve essere promosso il giudizio del Consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le veci, nei modi e con le cautele indicate negli articoli 34 e seguenti del presente regolamento e salvo il disposto dell'art. 10 del regolamento esecutivo del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Allorquando sulle cause che determinarono la morte dell'impiegato o del militare, non sia stato sentito il giudizio definitivo della Direzione generale della sanità pubblica o dell'Ispettorato di sanità militare competente, a seconda dei casi, tale giudizio deve essere provocato se la Corte dei conti lo ritenga necessario ».

CAPO III.

Norme per l'accertamento della inabilità e della nullatenenza degli orfani maggiorenni.

Art. 16.

Per l'accertamento delle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, devono essere prodotti i seguenti documenti:

a) un atto giudiziale di notorietà, nel quale i testimoni dichiarino in modo particolareggiato da quali proventi (redditi di beni propri e loro ammontare annuo) o da quali persone od enti che lo avessero a carico, il richiedente abbia ritratto fino allora i mezzi di sussistenza; e se e quali beni siano pervenuti al medesimo per successione o per altra causa;

b) un verbale di visita medica collegiale, secondo le forme e garanzie dettate dal regolamento 5 settembre 1895, n. 603, nel quale i sanitari, dopo aver descritto in termini chiari e precisi le generalità del soggetto, il temperamento, la costituzione, e le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da essi rilevati, dichiarino se, e per quali motivi, ritengano che l'orfano maggiorenne sia da considerarsi inabile a qualsiasi lavoro.

L'Amministrazione e la Corte dei conti hanno sempre facoltà di richiedere certificati agli uffici pubblici e di assumere tutte le informazioni che credano necessarie per accertare le condizioni economiche dell'istante, e di disporre quelle ulteriori indagini, che giudichino opportune per constatarne la inabilità a qualsiasi lavoro.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 17.

L'art. 77 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Alla istanza devono essere uniti i seguenti documenti:

1° l'atto di nascita del richiedente;

2° il decreto o altro provvedimento, che giusta l'art. 174 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, ordini la cessazione dal servizio dell'impiegato o del militare;

3° la matricola o lo stato autentico o, se del caso, gli stati autentici dei servizi militari o civili, rilasciati, ciascuno, dall'Amministrazione alla cui dipendenza i servizi stessi furono prestati; dai quali documenti deve specificamente risultare:

a) la durata di tutti i servizi di qualsiasi natura e dei periodi di aspettativa, di disponibilità, di sospensione ed in genere di qualunque altra posizione che abbia determinato concessione, aumento, riduzione o sospensione di stipendio, retribuzione, paga o assegno, oppure dia luogo a diversa valutazione o esclusione, ai fini di pensione, del tempo corrispondente;

b) le indicazioni dei relativi provvedimenti, cioè la data, la qualità, il contenuto, gli estremi della loro registrazione alla Corte dei conti, ove sia avvenuta, e se abbiano influenza sullo stipendio, paga o assegno, l'ammontare di questo e la rispettiva decorrenza;

c) i periodi di permanenza in servizio, che diano ragione ad un aumento nel calcolo del tempo valutabile per la pensione;

d) le annotazioni specifiche relative alle campagne di guerra, alle ferite, lesioni o infermità contratte per cause di servizio con l'indicazione dei provvedimenti relativi, la data delle lauree o di altri titoli di studi superiori conseguiti e tutte le altre indicazioni che possono, a sensi di legge, influire sul calcolo della pensione;

e) la dichiarazione della loro perfetta conformità all'originale, nonchè quella constatante non essere avvenute nel servizio dell'impiegato civile o del militare altre variazioni o interruzioni, all'infuori di quelle descritte nel documento:

f) le firme delle autorità responsabili della esattezza dell'atto e della perfetta sua corrispondenza allo stato di fatto ».

Art. 18.

L'art. 84 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è soppresso.

Art. 19.

Nell'art. 2 (1° comma) del R. decreto 21 luglio 1911, n. 886, è soppresso l'inciso: « i documenti relativi alla carriera, compreso . . . ».

Art. 20.

All'art. 125 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito il seguente:

« La deliberazione della Corte sul progetto di liquidazione contiene il numero d'ordine, il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, la qualità del pensionato, la legge applicata, il montare in cifra e in lettere, la decorrenza e la durata della pensione. Contiene anche la indicazione dei servizi valutati e di quelli esclusi, come pure i motivi pei quali non venne accolta in qualche parte la domanda. Infine, deve risultare il Ministero a carico del cui bilancio deve imputarsi la pensione, l'assegno o la indennità, come pure deve indicarsi se si tratta di pensione di diritto, di autorità, ovvero di reversibilità.

La deliberazione viene sottoscritta dal presidente e dal segretario della sezione liquidatrice ».

Art. 21.

L'art. 126 del regolamento citato è così modificato:

« L'originale deliberazione che assegna la pensione viene conservato nel Segretariato generale della Corte dei conti, e nello stesso si conservano pure gli originali delle deliberazioni negative, di cui all'art. 123.

Una copia conforme delle deliberazioni di concessione viene trasmessa al Ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.

Un'altra simile copia viene comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente, ed alla medesima vengono restituiti i documenti da essa presentati, ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.

Nel caso però di deliberazione in tutto o in parte negativa, la restituzione dei documenti ha luogo dopo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, di cui all'articolo 131 del presente regolamento ».

Art. 22.

L'art. 127 del regolamento citato è così modificato:

« Le preture fanno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli ufficiali giudiziari da esse dipendenti.

L'ufficiale giudiziario estende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia di deliberazione, che consegna alla parte interessata, o a chi per essa, quanto sul referto allegato.

Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei conti.

Il referto deve contenere le indicazioni seguenti:

1° data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione;

2° nome e cognome dell'ufficiale giudiziario, con la indicazione dell'autorità giudiziaria a cui è addetto;

3° nome, cognome e qualità della persona a cui è fatta la notificazione;

4° data e numero del provvedimento notificato;

5° cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dalla deliberazione notificata, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda;

6° nome e cognome della persona a cui l'atto viene consegnato;

7° sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 23.

All'art. 131 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni a decorrere da quello in cui avvenne la consegna della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per il procuratore generale dalla data della deliberazione della Corte.

Il procedimento, in caso di ricorso, è stabilito dal regolamento approvato con Regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal Regio decreto 12 maggio 1864, 1777 e, per i ricorsi in materia di pensione od indennità in tutto od in parte a carico di enti diversi dallo Stato, dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877 ».

Art. 24.

All'art. 132 del regolamento sopracitato è sostituito il seguente:

« Contro le deliberazioni emesse dalla sezione in materia di pensione, assegno o indennità in tutto o in parte a carico dello Stato, è ammessa la revocazione nei casi e nei termini di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Quando la revocazione sia proposta di ufficio o chiesta dal procuratore generale o da una delle parti interessate, e la sezione non la ritenga inammissibile, il presidente ordina che sia data comunicazione ufficiale alle parti interessate della domanda o proposta di revocazione, e che gli atti rimangano depositati nella segreteria della sezione per trenta giorni dopo quello della comunicazione alle parti, affinchè queste possano prenderne visione e presentare, ove lo credano, le loro osservazioni.

Decorso questo termine, la sezione delibera sulla proposta o sulla istanza.

Nei ricorsi di revocazione contro le decisioni della Corte a sezioni unite, in materia di pensione od indennità a totale carico dello Stato, viene seguito lo stesso procedimento indicato per i richiami dal titolo II, cap. II del R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884.

I ricorsi in revocazione contro le decisioni emesse dalla Corte dei conti a sezioni unite nei giudizi contemplati dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, sono disciplinati dall'art. 20 di quest'ultimo decreto ».

Art. 25.

L'art. 134 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per il tesoro: SCHANZER.

Il numero 839 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 798;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi il 2° e il 3° comma dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 849 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1233, del 30 giugno 1919;
Visto il R. decreto n. 1626 del 14 settembre 1919;
Visto il R. decreto n. 1939 del 6 ottobre 1919;
Visto il R. decreto n. 105 del 4 gennaio 1920;
Visto il R. decreto n. 64 del 25 gennaio 1920;
Visto il R. decreto n. 304 del 21 marzo 1920;
Ritenuto opportuno per evidenti ragioni di economia e di unità di indirizzo di circoscrivere in congrui limiti l'attività dell'aeronautica civile istituita con decreto-legge Luogotenenziale n. 1233 del 30 giugno 1919;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dell'industria e del commercio, della guerra, della marina, del tesoro, delle colonie, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale d'aeronautica, trasferita alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio con decreto 21 marzo 1920, n. 304, è soppressa.

Le attribuzioni della soppressa Direzione generale di aeronautica sono trasferite al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

L'Ispettorato aeronautico istituito presso il Ministero della marina continua a provvedere ai servizi attinenti all'impiego dei mezzi aeronautici in concorso della flotta. I rapporti fra il detto Ispettorato e il Comando superiore d'aeronautica presso il Ministero della guerra saranno determinati di accordo fra i ministri interessati.

Art. 2.

Rientrano nelle attribuzioni del Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica):

a) la concessione dei servizi pubblici di trasporti aerei e le funzioni di tutela e di controllo sulla aeronavigazione civile pubblica e privata;

b) l'organizzazione e la manutenzione della viabilità aerea nazionale degli aeroporti statali e di tutti gli impianti sussidiari, e, per quanto riguarda gli aeroporti della R. marina e privati, le intese e le disposizioni per l'applicazione in essi delle norme e prescrizioni generali riflettenti il traffico aereo;

c) la fornitura e il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato;

d) i provvedimenti inerenti alla abilitazione dei piloti e del personale tecnico specializzato occorrente per i servizi di aeronavigazione, salvo quelli per le scuole di idroavviazione, che sono affidati alla R. marina (Ispettorato aeronautico);

e) gli accordi e le relazioni internazionali concernenti l'aeronautica, con il concorso dei Ministeri interessati;

f) la trattazione delle questioni concernenti la difesa dello Stato col concorso del Ministero della marina;

g) la Direzione dei servizi tecnici e amministrativi per l'aeronautica del R. esercito;

h) l'azione direttiva e di sorveglianza sul personale civile e militare e sui servizi dell'aeronautica.

Art. 3.

Il servizio amministrativo, già appartenente al soppresso commissariato generale per l'aeronautica e le funzioni degli uffici ed Enti territoriali, già posti alla dipendenza della soppressa Direzione generale dell'aeronautica, ed il relativo personale passano alla diretta dipendenza del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

Non più tardi del 31 agosto 1920 sarà provveduto per decreto Reale, promosso dal ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro, alla soppressione e alla riduzione degli uffici d'aeronautica incaricati della liquidazione delle forniture di guerra e all'assunzione in carico del materiale aeronautico che dovrà costituire la dotazione iniziale dei servizi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 4.

Il ruolo organico della Direzione generale d'aeronautica, costituito con R. decreto 25 gennaio 1920, n. 64, è soppresso.

Il personale civile e militare che ha conseguito la nomina in tale ruolo potrà, entro giorni quindici dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*, presentare domanda per rientrare nei ruoli delle rispettive Amministrazioni, sia civili che militari, da cui dipendeva precedentemente e ivi riprenderà il posto che avrebbe occupato se non ne fosse uscito o non fosse stato comunque dimesso.

Coloro che non presenteranno la domanda di cui al capoverso precedente, saranno collocati in disponibilità a termini degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693 con un assegno corrispondente a metà dell'attuale stipendio.

Il collocamento in disponibilità non potrà durare oltre due anni, nè potrà essere prorogato per qualsiasi ragione.

Art 5.

Con successivo decreto del Ministero della guerra sarà stabilita la ripartizione dei servizi civili e militari del Comando superiore di aeronautica.

Art. 6.

È istituita presso il Ministero della guerra una Commissione consultiva per l'aeronautica presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per la guerra e composta di due membri appartenenti al Parlamento, di due professori di istituti universitari o superiori, del comandante superiore di aeronautica, di quattro membri scelti fra persone esperte e di un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina, del tesoro, delle colonie, dell'industria, delle finanze, degli esteri, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici.

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del ministro della guerra. I membri di essa durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione consultiva per l'aeronautica dà parere circa:

a) i programmi generali concernenti l'aeronautica civile e militare;

b) le questioni di ordinamento generale;

c) l'indirizzo tecnico-scientifico.

Art. 7.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 11 del R. decreto n. 304 del 21 marzo 1920 ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle opportune variazioni nei bilanci dei Ministeri interessati in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI — SECHI — MEDA — ROSSI — PASQUALINO VASSALLO — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2668. **Regio decreto 28 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il direttore della R. scuola tecnica di Novi Ligure è autorizzato ad accettare la donazione di L. 4000 disposta a favore della scuola medesima dal sig. Giuseppe Savio, approvandosene lo statuto organico relativo.**

N. 826. **Regio decreto 3 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Trabia (Palermo), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.**

N. 828. **Regio decreto 22 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Cologna Veneta.**

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 45, e i decreti Reali 18 aprile 1920, n. 459, e 17 giugno 1920;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di cessione dei formaggi da parte del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi, a mezzo del Consorzio latticini di Milano, è fissato come segue:

Tipi svizzeri, L. 820 a quintale.
Caciocavallo e provolone grasso, L. 800 id.
Caciocavallo e provolone semi-grasso, L. 720 id.
Fontina, Asiago, L. 720 id.
Gorgonzola maturo, L. 680 id.
Formaggio latte magro, L. 560 id.
Formaggio latte magro comunque ingrassato, L. 620 id.

Detti prezzi hanno vigore dalla data del presente decreto e si intendono per merce resa franco vagone partenza.

Art. 2.

È fissato un compenso di L. 25 per quintale di gorgonzola maturo spedito, a titolo di rimborso spese di imballaggio.

Art. 3

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 491.

Roma, 23 giugno 1920.

Il commissario generale: SOLERI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA

Letta la opposizione proposta dagli eredi del principe don Filippo Del Drago con atto del 26 marzo corrente anno, alla ordinanza di questo Collegio del 28 gennaio-14 febbraio 1921, comunicata il 12 detto marzo, di attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Acqua Bullicante e sua Pedica »;

Udita la relazione del presidente;

Riesaminati gli atti e i documenti e sentiti oralmente il rappresentante degli eredi Del Drago, in persona del gr. uff. avv. conte Carlo Santucci;

Nonchè il rappresentante dell'Opera nazionale in persona del consigliere delegato gr. uff. Sansone;

IL COLLEGIO

Osserva essere privo di fondamento il primo motivo della opposizione con cui si eccepisce la nullità della ricordata ordinanza per violazione del rapporto processuale e per vizio di *ultra et extra petita*, deducendosi altresì la mancanza di causa per l'attribuzione della tenuta all'Opera nazionale.

Anche a voler tener conto del rigorismo formalistico del procedimento giurisdizionale per l'esercizio di attribuzioni puramente amministrative in base a cui questo Collegio pronunzia le ordinanze di trasferimento e di attribuzione di beni, non si può sostenere che mancasse la domanda fondata sul titolo dell'attuale soggezione della tenuta ad obblighi di bonifica, come è stato dimostrato analiticamente ed ampiamente nella motivazione della opposta ordinanza, la quale merita di essere confermata. L'Opera nazionale richiese, sostanzialmente, l'attribuzione in base all'art. 11 che è tutt'altra cosa della espropriazione contemplata dall'art. 14 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919. Anche il nome dell'azione viene in sussidio del senso della richiesta, come fu interpretato dall'ordinanza. L'assunto della inadempienza era anche esso diretto alla dimostrazione della inesecuzione degli obblighi di bonifica e conseguentemente dell'attuale permanente soggezione della tenuta a tali obblighi.

Il Collegio pronunziò strettamente su cosa domandata senza violare lo speciale rapporto processuale amministrativo, non giurisdizionale e sul titolo della soggezione agli obblighi di bonifica. Cade così la censura di mancanza di causa per l'attribuzione.

Tutto il secondo motivo della opposizione, denunziante la nullità della procedura, in sintesi sostanziale, si fonda sulla tesi che la competenza per constatare la inadempienza agli obblighi di bonifica spetta esclusivamente alla Commissione di vigilanza di cui nel testo unico della legge sul bonificamento dell'Agro romano. Però, si vuole, così confondere la inadempienza, quale base del diritto di espropriazione previsto dall'art. 14 del regolamento legislativo su menzionato con la inadempienza che dimostra la permanenza dell'obbligo di bonifica.

Non può cadere verun serio dubbio circa la competenza di questo Collegio ad accertare la seconda specie di inadempienza, giacchè la facoltà (per i poteri conferiti dall'art. 11 predetto regolamento) di riconoscere che i terreni sono soggetti ad obblighi di bonifica, comprende necessariamente anche la facoltà di accertare che tali obblighi non vennero adempiuti.

I Del Drago sostenevano di avere completamente adempiuti gli obblighi anche malgrado che con decreto Ministeriale fosse stato già precedentemente dichiarata la inadempienza.

S'impose quindi la indagine sulla inadempienza che non poteva esser distratta e devoluta alla cognizione della preindicata Commissione di vigilanza.

Nello stesso atto di opposizione si ammette che l'attribuzione del Collegio non debba fermarsi alla semplice constatazione che il terreno è tuttora compreso nell'elenco di bonifica.

Al Collegio non può negarsi la facoltà della indagine sulla inadempienza quando sorge la questione che la sostanza delle cose possa contraddire a quella apparente della forma.

Anche nella specie è applicabile la nota classica massima *ei cui jurisdictio data est, ea quoque data esse videntur sine quibus, jurisdictio explicari non potest*.

Altrimenti il Collegio sarebbe paralizzato nell'esercizio delle sue attribuzioni per dover far luogo ad ogni piè sospinto all'intervento della Commissione di vigilanza per giudicare della inadempienza.

I motivi di fatto e di diritto che informano l'ordinanza opposta sono solidi, e resistono alla critica degli opponenti. È superfluo qui ripeterli. Essi dimostrano esaurientemente che la obbligazione di bonifica non fu affatto estinta, ed essendo tutt'ora permanente bene ha formato il giuridico fondamento della domanda di attribuzione.

Si deve respingere quindi anche il secondo motivo della opposizione e conseguentemente il Collegio non trova sia il caso di accogliere l'istanza subordinata oralmente formulata dall'opponente perchè sia interpellato il Ministero di agricoltura per conoscere il suo giudizio sull'essere o non essere, allo stato delle cose, inadempienti i principi del Drago agli obblighi della bonifica.

Su di ciò il Collegio ha elementi sicuri, dei quali è largo cenno nella ordinanza opposta.

Il 3° motivo concerne la pretesa di una parziale attribuzione del fondo all'Opera in considerazione della probabilità che, in un avvenire più o meno prossimo, la parte della tenuta compresa nella zona del suburbio possa essere destinata alla fabbricazione di case e villini. Basta però osservare, per respingere, senz'altro, questo motivo che nel caso manca affatto il consenso dell'Opera nazionale ad una limitazione della domanda di attribuzione della intera tenuta, e cioè che manca l'accordo delle parti. Persistendo l'Opera nazionale sulla domanda di attribuzione di tutta la tenuta ed essendo questa nella sua totalità una proprietà terriera soggetta all'azione agraria, il Collegio non ha facoltà di limitarla.

Ha dedotto oralmente l'opponente che l'Amministrazione comunale di Roma starebbe studiando un piano edilizio, nel quale verrebbe ad essere compresa una parte della tenuta, ed ha chiesto, in linea subordinata, che siano domandati al Comune i piani edilizi in corso. Il Collegio, però, non trova di poter aderire a tale istanza giacchè, a parte ogni altra considerazione, rimane fermo e pacifico che attualmente la tenuta è una proprietà terriera, come si è già osservato e non fa parte di zona dichiarata edilizia o come tale da riconoscersi.

Per tali motivi:

IL COLLEGIO

Respinge l'opposizione proposta dagli eredi del principe don Filippo Del Drago coll'8-25 marzo corrente anno all'ordinanza di questo Collegio del 28 gennaio-14 febbraio stesso anno, che conferma.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata, con i documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 28 maggio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis, relatore — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio, il 1° giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1512.

Roma, 4 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta con cui l'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione del fondo di proprietà del sig. D'Andrea Dario, sito in territorio di Marino, distinto in catasto sez. 1ª coi numeri 2313/1-*B* parte e 2313/2-*B*, dell'estensione di Ha. 28,47,20, facente parte della tanuta Pascolaro di Marino;

Letti gli atti e documenti;

Udita la relazione del cons. gr. uff. Gatti;

Il Collegio osserva:

La richiesta di attribuzione del predetto terreno è fondata dall'Opera sulla suscettività del terreno medesimo ad importanti trasformazioni culturali.

Il proprietario del terreno, cui la richiesta è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 5 del regolamento, approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612, ha anzitutto eccepito che occorrerebbe da parte dell'Opera dimostrare che non esistono terreni del Comune, nè di Enti che possano esserle attribuiti, essendo concessa l'espropriazione di terreni appartenenti a privati soltanto come *ultima ratio.*

L'eccezione non è fondata.

L'art. 9 del regolamento legislativo approvato con Regio decreto 16 gennaio 1919, n. 55, indica al n. 2, terreni patrimoniali degli Enti e al n. 3 i terreni appartenenti a privati proprietari; ma quest'ordine, in cui i terreni vengono indicati, non costituisce affatto una limitazione alla facoltà dell'Opera nel senso voluto dal deducente; poichè la ricordata disposizione ha un valore di semplice enumerazione delle fonti del patrimonio dell'Opera: mentre le condizioni alle quali l'attribuzione o il trasferimento dei terreni sono subordinate, vengono specificate negli articoli 10 e 11.

Secondo tali articoli, i terreni appartenenti a privati proprietari possono essere attribuiti all'Opera, non subordinatamente alla mancanza dei terreni di Enti, ma insieme ad essi sol che ricorrano le ragioni, che ne legittimino l'attribuzione, la soggezione cioè, ad obblighi di bonifica o la suscettività di importanti trasformazioni culturali.

Si è inoltre contestato che nella specie sussista la possibilità di radicali trasformazioni culturali, affermandosi che secondo lo spirito della legge tale condizione è da intendere in senso relativo e non assoluto. Ma prescindendo da ogni astratta distinzione tra trasformazioni in senso assoluto ed in senso relativo, il Collegio ravvisa nella specie la sussistenza della condizione voluta dalla legge tenendo conto dello stato attuale del terreno, della sua natura, e della importanza delle opere che si intende effettuare.

Risulta infatti dalla relazione allegata alla richiesta, ed è stato confermato dal giudizio di un membro del Collegio recatosi sulla località, che il fondo è attualmente tenuto in parte allo stato di pascolativo incolto, in parte coltivato a frumento e segala e a frutteto; che lo stato di coltivazione è insufficiente e soltanto da poco tempo avviata a qualche miglioria; che il terreno è suscettivo di impianti di vigneti fitti o a filari consociati con fruttiferi con avvicendamento di graminacee o leguminose negli interfilari, come appunto l'Opera si propone di fare, secondo il progetto predisposto per l'intera tenuta Pascolaro. La attitudine del terreno ad importanti trasformazioni culturali, non può dunque negarsi.

Il proprietario ha, infine, eccepito che il terreno è da considerarsi in massima parte, se non per la sua totalità, area fabbricabile. Ma perchè un terreno possa considerarsi area fabbricabile occorre ché esso abbia realmente ed attualmente una destinazione edilizia ed un valore notoriamente determinabili in relazione a tale suo carattere: non deve trattarsi, insomma, di una possibilità eventuale, e tanto meno di una mera speranza del proprietario, bensì di una condizione obiettiva, determinata dalla particolare posizione del terreno, dalla immediata vicinanza dell'abitato che tenda ad espandersi, dall'adiacenza di strade, o da altre circostanze di fatto facilmente accettabili. Nella specie, il terreno, per quanto non sia lontano dalla cosiddetta zona dei villini, non è nelle immediate adiacenze di essa, e della strada tra Marino e Castel Gandolfo e non è in tale posizione da presentare i caratteri di area fabbricabile, come è risultato anche dalla visita fatta sulla località.

Le eccezioni del proprietario non sono pertanto da accogliere mentre deve riconoscersi fondata la richiesta dell'Opera.

Per questi motivi:

Visto l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti, del sopra indicato terreno di proprietà del signor D'Andrea Dario, e ne autorizza l'immediata occupazione per parte dell'Opera medesima.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 14 del mese di marzo 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Coppola* — *Gatti*, estensore — *Brizi* — *Zattini.*

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata con i documenti relativi nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 20 del mese di aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 22 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 9 dicembre 1919-24 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il 30 gennaio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti chiede l'attribuzione al proprio patrimonio del fondo rustico denominato « Linari » in territorio di Fiano Romano (Roma), segnato nella sezione 2ª del catasto di detto Comune, coi numeri di mappa 77, 109/1, 109/2 e 887, confinanti il numero di mappa 77 col fosso dei Linari e lo stradone di Leprignano, e gli altri numeri col fosso predetto e col suo affluente; con proprietà Santarelli Augusto, Menotti Mario ed altri; per la complessiva estensione di Ha. 14,79,70, di proprietà del sig. avv. Giovanni Paradisi di Fiano Romano;

Ritenuto che la richiesta venne comunicata al proprietario nei modi di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è anche comprovato dalla ricevuta postale di ritorno, esistente in atti;

Ritenuto che la richiesta di attribuzione viene avanzata ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 3, ed 11, parte prima del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore Brizi;

Considerato che il fondo di cui trattasi risulta atto ad importanti trasformazioni culturali: basti notare, al riguardo, che si tratta di terreni, parte pianeggianti e parte in pendio; i primi alluvionali, abbastanza profondi e fertili, i secondi di natura tufacea e in alcuni punti silicei, abbastanza fertili, con strato coltivabile di media profondità; nel fondo mancano fabbricati ed attualmente esso risulta incolto, o meglio utilizzato per pascolo ovino, mediante cessione in fitto; la coltura nei passati anni sembra sia stata regolata col turno quadriennale, di pascolo, grano, avena, pascolo.

Il fondo bene si presta a colture arboree e arbustive; come appunto propone, nel suo piano di lavori, di attuare l'Opera nazionale che progetta di impiantarvi vigneti fitti e varie specie di fruttiferi in consociazione, e di utilizzare opportuni appezzamenti per canneto, destinato a sopperire ai bisogni della vigna;

Considerato che la deduzione in data 7 febbraio corrente, inviata dal proprietario all'Opera nazionale, in nessun modo contesta che il fondo risulti atto ad importanti trasformazioni colturali.

Infatti, nei riguardi del fondo di cui si tratta, il proprietario, premessa la dichiarazione che la cessione costituirebbe per lui un aggravio, e che egli ha sempre dedicata la propria attività all'agricoltura, afferma che anche nel fondo « Linari » era suo intendimento costituire una mezzadria, non appena possibile.

Ma, evidentemente, questa non è che l'espressione di un propósito; e parimenti, non possono avere influenza le altre considerazioni del proprietario, che potrebbero riguardare la graduale linea di condotta economica del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale; o quelle, infine, circa i gravami esistenti sul fondo e circa la presenza di terre refrattarie industrialmente sfruttabili.

In riassunto, le osservazioni del proprietario non contestano il titolo giuridico per il quale l'Opera nazionale richiede il fondo « Linari ».

Per questi motivi

IL COLLEGIO

Letti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11, parte prima, regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612, ordina il trasferimento, all'Opera nazionale per i combattenti, del fondo rustico denominato « Linari » in territorio di Fiano Romano (Roma) di proprietà del sig. avv. Paradisi Giovanni, e ne ordina l'immediata occupazione per parte della predetta Opera nazionale.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata insieme ai documenti relativi nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 21 febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi, estensore — *Zattini*.

Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il 29 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n 1612.

Roma, 2 marzo 1920

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Anselmi Alcide, tenente, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pozzuoli Vincenzo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 30 luglio 1919, l'aspettativa è prorogata dal 30 gennaio 1920.

Vaccari Francesco, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 21 febbraio 1919 l'aspettativa è prorogata dal 21 gennaio 1920.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Venturoli Raoul — Rastelli Edmondo — Bonetti Luigi — Zanni Carlo.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti, col proprio grado e con anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Quargnenti Francesco, 7 maggio 1916.
Iemma Vincenzo, 7 id.
Piermattei Ettore, 7 id.
Della Martina Giov. Battista, 12 novembre 1916.
Negroni Cesare, 8 giugno 1916.
Pennati Felice, 8 id.
Momigliano Aldo, 27 luglio 1916.
Spada Mario, 7 maggio 1916

Pimpinelli Ottorino, 19 novembre 1916.
Ferigo Giacomo, 31 ottobre 1915.
Rosboch Ettore, 7 maggio 1916.
Benedetti Zeno, 2 marzo 1916.

Fauci Armando, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918 nella parte che si riferisce alla promozione a capitano di complemento del suindicato ufficiale.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta per ognuno indicata e con riserva di anzianità relativa.

Con anzianità 1° novembre 1915:

Corallo Giuseppe — Pierotti Duilio — Maggio Francesco — Laurenzi Luigi Domenico — De Laurentis Lorenzo.

Con anzianità 1° gennaio 1917:

Santoro Giuseppe — Papa Francesco Alfredo.

Con anzianità 1° maggio 1917:

Rondini Francesco — Zavanella Pirzio.

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Maraboli Francesco — Giannangeli Carlo — D'Urso Giovanni Felice

Con anzianità 1° febbraio 1918:

Rossi Matteo.

Con anzianità 1° aprile 1918:

Cannata Vincenzo.

Con anzianità 1° dicembre 1918:

Nasta Francesco.

Montano Manlio, sottotenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 25 marzo 1917, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Tacoli, marchese patrizio di Modena e Reggio cav. Paolo, colonnello di S. M., collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920.

Vitale cav. Arnoldo, maggiore, collocato a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Cannoniere Umberto, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 aprile 1920.

Segre Lamberto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 23 febbraio 1920.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Moroder Augusto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 18 marzo 1920, con decorrenza assegni dal 1° aprile 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 59	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 855	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 13[illegible],60 — Londra 64,72 — Svizzera 296,10 — Spagna — New York 16,05 — Oro 256,60

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1920

	AL 30 giugno 1919	AL 31 marzo 1920	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	919,775,737 37	2,792,838,391 93	+ 1,873,062,[illegible]54 56
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	11,959,422,677 90	(1) 16,772,461,000 97	+ 4,813,038,323 07
Insieme	12,879,198,415 27	19,565,299,392 90	+ 6,686,100,977 63
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,[illegible]08,638,435 02	32,117,[illegible]01,335 42	— 1,908,462,900 40
Situazione del Tesoro	— 17,329,440,019 75	— 12,5[illegible]1,801,9[illegible]2 52	+ 4,777,638,077 23

(1) In questa somma sono comprese L. 162,9[illegible]3,[illegible]55 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 175,[illegible]0[illegible],000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	16,411.256 11	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,481 26	919,775,737 37

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	995,455,444 52	6,513,291,576 34	7,508,747,020 86	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	11,547 11	175,907 07	187,454 18	
	» III. - Movimento di capitali	1,555,808,791 36	7,680,613,546 01	9,236,422,337 37	
	» IV. - Partite di giro . . .	10,289,960 02	64,371,609 63	74,661,569 65	
		2,561,565,743 01	14,258,452,639 05	16,820,018,382 06	16,820,018,382 06
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit	1,195,970,175 80	10,366,273,266 25	11,562.243,442 05	
	Vaglia del Tesoro	3,411,135,816 94	24,779,910.627 68	28,191,046,444 62	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	— —	1,315,000,000 —	1,315,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	13,050,000 —	13,050,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	61,950,000 —	61,950,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	217,183,068 46	217,183,068 46	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	—	639,462.507 09	639,462,507 09	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	6,629 36	10,203,678 52	10,210.307 88	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero . .	121,000,000 —	1,217,000,000 —	1,338,000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	1,000,000 —	1,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	1,022.574.876 60	1,022 574 876 60	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	267,000,543 81	2,695,740,595 53	2,962,741.139 34	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	439,901,005 86	4,244,164,520 37	4,684,065,526 23	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	682,000 —	11,020,000 —	11,702,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	331,135,232 74	3,007.372,905 07	3.338,508,137 81	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	51,590,000 —	1,778,314,378 70	1,829,904,378 70	
		5,818,421,404 51	51,380,220,424 27	57,198,641,828 78	57,198,641,828 78
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	—	12,684,000 —	12,684,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	422,561,877 38	198,734,481 16	621,296,358 54	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	339,436,386 96	339,436,386 96	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbors.	2,920,720 38	50,697,884 37	53,618,604 75	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	449,722,305 48	3,787,141,369 18	4,236,863,674 66	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B alla L. 17 genn. 1897, n. 9,	—	1,045,850 —	1,045,850 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		875,204,903 24	4,392,382,138 05	5,267,587,041 29	5,267,587,041 29
				Totale	80,206,022,989 50

(1) Tenuto conto delle variazioni per i mesi precedenti

AL 31 MARZO 1920 AVERE

(b) **Fondo di cassa al 31 marzo 1920**	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			1,373,303 156 38	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			1,419,535 235 54	**2,792,838,391 93**

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,3[illegible]8,449,577 98	10,382,225,6[illegible]2 12	11,730,675,180 10	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	5.113,841 95	11,109,250 30	16,223,092 25	
	» III. - Movimento di capitali	16,635,[illegible]43 51	155,769,739 58	172,434,783 09	
	» IV. - Partite di giro	15,134,530 51	107,9[illegible]8,215 05	123,042,745 36	
		1,385,332,993 75	10,657,042,807 05	12,042,375,800 80	**12,042,375,800 80**
	Decreti di scarico	—	4,504 03	4,504 03	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	4,504 03	4,504 03	**4,504 03**
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,506.168,733 52	10.672,907,7[illegible]1 44	12,179.074,4[illegible]4 96	
	Vaglia del Tesoro	3,057,779,603 84	24,542,125,956 17	2[illegible],579,905,560 01	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	160 000,000 —	160,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	422,565,064 26	341.242,745 70	763,807,809 96	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero	—	2,[illegible]42,166 38	2.642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	—	876 384,986 96	876.384,986 96	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	7,874,212 36	7,874,212 36	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	2,000,000 —	1.019,700,000 —	1,021,700,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	417,189,197 15	3,059,470,771 83	3,476,659,968 98	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	421,570,727 81	3,578,759.264 37	4,000,329,992 18	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro(a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	30.842,000 —	30,842,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro.	—	1 045,850 —	1,045.850 —	
	Cassieri militari	334.212.177 28	3.179.501.958 58	3,513,714.135 86	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	121,023,411 65	1,555,174 369 08	1,676,197,780 73	
		6.262,506,915 51	49,027,672,012 87	55,290,178,928 38	**55,290,178,928 38**
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1530	—	8,793,000 —	8,793,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	20,000,000 —	20,000,000 —	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	20,000,000 —	590.000,000 —	610,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	46,380,125 32	897,779,331 10	944,159 456 42	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,274.920 12	12,3[illegible]1.836 80	13,596,756 92	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	65,862 638 69	732,307.953 06	798,170,591 75	
	Altre Amminist. per pagamenti da rimborsare	15.387,899 43	96,037.247 39	111.425 146 82	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	896,613,235 16	6,557,867,177 29	7,454,480,412 45	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1288	—	30,000,000 —	30,000,000	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma	—	30,000,000 —	30,000,000 —	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	60,000,000 —	—	60,000,000 —	
		1,105,518,818 72	8,975,106,545 64	10,080,625,364 36	10,080,625,364 36
				Totale . . .	80,206,022,989 50

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 162,008,955 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 175,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 marzo 1920
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,933,354 51	(1) 13,858,102,331 60
Vaglia del Tesoro	1,370,238,436 98	1,981,379,321 59
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	6 335,000,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 37)	600,000,000 —	661,95 ,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	507,183,068 46
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	6 0,334,861 34
id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	9,716,796 19
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	293.882,870 67	758,497,883 71
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979 532 58	13 105,320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 34	9,361,264 94
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,423 15	2,803,532,593 51
Incassi da regolare	379,265,866 27	1,033 001,400 32
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,309,255 —	3,263,475 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,0 0,000 —
Buoni di Cassa	251,400,000 —	263,1 2,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	381,494,463 94	206,288,465 89
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55.905 000 —	25,063,00 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,483,024 68	343,169,622 65
Totale	30 208,638,435 02	32,117,101,335 42

(1) In questa cifra sono ancora compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale e in corso di regolazione contabile.

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 31 marzo 1920
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	175,602,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	22,000,000 —	420,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione	150,000,000 —	7[illegible]7,316,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	521,697,388 93
Id. del Fondo pel culto id. id.	19,768,564 14	30,723,154 68
Cassa depositi e prestiti	228,52[illegible],036 69	687,257,2[illegible]1 48
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	346,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 68	140,531,366 75
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,696,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	[illegible] —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,317,54[illegible],4[illegible]3 31	12,472,649,691 05
Diversi	175,576,493 21	1.235,673,327 44
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	3,263,405 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,3[illegible]7 18	40,000,000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma	—	30,000,000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	[illegible]0,000,000 —
Totale	11,959,422,677 99	16.772 461.000 97

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 marzo 1920 ascendeva a L. 43,751,227.91.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 789,216 426.15.

Incassi di bilancio verificatosi presso le tesorerie del Regno nel mese di marzo 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti, dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di marzo 1920	Mese di marzo 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto marzo 1920	Da luglio 1918 a tutto marzo 1919	DIFFERENZA nel 1920
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1,917,943 40	2,510,710 50	— 592,767 10	16,190,967 99	17,842,753 83	— 1,651,785 84
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Fondi rustici e fabbricati	1,597,046 18	5,195,724 61	— 3,598,678 43	180,016,662 96	181,596,702 38	— [2]) 1,580,039 42
Redditi di R. M. e vari	16,908,394 84	3,898,356 27	+ 13,010,038 57	480,557,235 27	327,679,554 56	+ [3]) 152,877,680 71
Contributo centesimo guerra	8,521,932 65	10,173,1 4 41	— 1,651,191 76	163,99 ,530 78	174, 49,4 2 0	— [2]) 10,158,931 29
Extraprofitti di guerra	340,192 18	350,059 43	— 9,867 25	601,995,621 77	460,619,906 9	+ [3]) 141,375,714 84
Contributo straord. di guerra	23,038 78	140,493 46	— 117,454 68	16,540,608 85	24,874,954 53	— [2]) 8,334,345 68
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	96,927,970 —	58,078,913 43	+ 38,849,056 57	861,526,114 69	578,168,887 07	+ [3]) 283,357,227 62
Prodotto del movimento a G. e P. V.	960,344 91	477,536 16	+ 482,808 75	79,160,052 68	126,266,980 36	— [2]) 47,106,927 68
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	2,550 —	—	+ 2,550 —
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	70,401,436 12	34,269,754 45	+ 36,131,681 67	390,383,360 92	246,770,877 26	+ [3]) 143,612,483 66
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	86,784,366 02	28,149,488 38	+ 58,634,877 64	413,175,991 42	358,048,778 —	+ 55,127,213 42
Dazio sull'importaz. del grano	—	2,123 45	— 2,123 45	—	165,401 51	— 165,401 51
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	11,787,582 81	8,396,227 89	+ 3,391,354 92	63,450,158 13	76,287,484 42	— [2]) 12,837,326 29
Privative – Tabacchi	154,385,711 26	104,517,290 60	+ 49,868,420 66	1,104,836,691 09	846,365,901 07	+ [3]) 258,470,790 02
Sali	11,476,110 86	9,426,992 75	+ 2,049,118 11	98,309,762 31	93,338,532 53	+ [3]) 4,971,229 78
Fiammiferi e carte da giuoco	13,396,19 38	9,671,966 80	+ 3,724,224 58	89,619,009 09	70,850,134 23	+ [3]) 18,768,894 86
Chinino	713,717 38	489,887 80	+ 223,830 58	4,365,914 07	4,928,482 97	— 562,568 90
Lotto	13,319,327 03	12,545,532 92	+ 773,794 11	103,123,346 13	80,132,630 72	+ [3]) 22,990,715 41
Monopoli commerciali	89,656,302 08	—	+ 89,656,302 08	271,809,100 83	—	+ 271,809,100 83
Proventi dei servizi pubblici – Poste	22,446,631 07	19,056,337 94	+ 3,390,293 13	161,946,895 35	166,677,881 69	— 4,730,986 34
Telegrafi	7,333,557 34	4,664,489 81	+ 2,669,067 53	51,672,090 13	37,365,410 —	+ 14,306,680 13
Telefoni	1,716,944 01	1,011,147 63	+ 705,796 38	22,733,667 85	18,010,864 45	+ 4,722,803 40
Servizi diversi	6,186,495 81	5,138,428 27	+ 1,048,067 54	41,287,808 27	29,421,636 10	+ 11,866,172 17
Rimborsi e concorsi nelle spese	3,507,128 44	642,092 58	+ 2,865,035 86	59,959,292 65	81,902,434 02	— 21,943,141 37
Entrate diverse	128,467,404 94	105,937,478 29	+ 22,529,936 65	752,018,195 88	477,886,789 71	+ [4]) 274,131,406 17
Totale *Entrata ordinaria*	748,685,769 49	424,654,146 83	+ 324,031,622 66	6,028,671,679 11	4,479,352,470 41	+ 1,549,319,208 70
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	7,873,651 19	58,427,931 78	— 50,554,280 59	110,980,264 61	493,817,046 —	— [5]) 382,836,781 39
Entrate diverse	238,814,982 43	105,268,576 87	+ 133,546,405 56	1,368,125,535 24	688,290,764 77	+ [6]) 679,584,770 47
Capitoli aggiunti per resti attivi	81,041 41	42,609 22	+ 38,432 19	969,541 90	1,149,218 60	— 179,676 70
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	11,547 11	—	+ 11,547 11	187,454 18	165,197 58	+ 22,256 60
Categor. III. - *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	278,078 99	237,676 8	+ 40,402 19	51,178,194 87	2,691,051 49	+ 48,487,143 38
Accensione di debiti	(1) 1550769724 99	1,228,024,250 59	+ 322,745,474 40	9,123,642,344 55	8,578,229,786 83	+ 545,412,557 72
Riscossioni di crediti	17,840 20	74 33	+ 17,765 87	535,487 69	109,960 9	+ 425,526 72
Rimborso di somme anticip. dal Tesoro	189,774 83	2,936 54	+ 186,838 29	15,297,036 61	12,898,241 37	+ 2,398,795 24
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	250,000 —	—	+ 250,000 —	800,000 —	260,000 —	+ 540,000 —
Partite che si compensano nella spesa	1,898,858 25	543,748 52	+ 1,355,109 73	12,638,210 36	6,924,566 82	+ 5,713,643 54
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	2,099,000 —	554,000 —	+ 1,545,000 —	6,841,144 43	9,539,000 —	— 2,697,855 57
Ricuperi diversi	139,537 85	88,081 76	+ 51,456 09	1,094,520 08	1,779,574 16	— 685,034 08
Capitoli aggiunti per resti attivi	165,476 25	—	+ 165,476 25	24,365,376 78	206,045 72	+ 24,159,331 06
Totale *Entrata straordinaria*	1,802,590,013 50	1,393,189,886 41	+ 409,400,127 09	10716,685,133 30	9,796,090,456 31	+ 920,594,676 99
Categoria IV. - *Partite di giro*	10,289,960 02	19,072,262 17	— 8,782,302 15	74,601,569 65	71,857,347 29	+ 2,744,222 36
	2,561,565,743 01	1,836,916,295 41	+ 724,649,447 60	16 820,018,382 06	14,347,300,274 01	+ 2,472,718,108 05

(1) Di cui L. 1.332.359.163 35 versate in sottoscrizione al VI Prestito nazionale, L. 76.592.447,56 per buoni poliennali e L. 141.817.819,08 per buoni speciali collocati all'estero.

(2) Minori accertamenti.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di marzo 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di marzo 1920	Mese di marzo 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto marzo 1920	Da luglio 1918 a tutto marzo 1919	DIFFERENZA nel 1920
Ministero del tesoro e servizi per la l'assistenza militare e pensioni di guerra . .	151,216,697 67	582,255,364 37	— 431,038,666 70	2,304,139,980 60	2,926,863,823 62	— 7) 622,723,843 02
Id. delle finanze	80,539,034 66	63,649,546 69	+ 16,889,487 97	471,676,877 98	348,855,011 88	+ 122,821,866 10
Id di grazia e giustizia . . .	9,361,660 6[illegible]	6,081,165 31	+ 3,280,495 29	69,825,227 89	49,113,333 24	+ 20,711,894 65
Id. degli affari esteri	2,220,660 73	16,393,843 08	— 14,173,182 35	21,807,029 08	34,069,089 29	— 12,262,060 21
Id. dell'istruzione pubblica . .	42,690,218 09	15,916,255 9[illegible]	+ 26,773,962 16	468,241,575 46	276,748,946 63	+ 191,492,628 83
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	51,449,404 04	26,594,690 65	+ 24,854,713 39	314,350,245 81	457,919,733 98	— 8) 143,569,488 17
Id. dei lavori pubblici	93,469,791 2[illegible]	20,020,830 36	+ 73,448,960 8[illegible]	398,378,170 58	119,454,561 09	+ 278,923,609 49
Id. delle poste e dei telegrafi	59,542,964 2[illegible]	20,307,674 95	+ 39,235,289 28	290,138,586 13	172,409,444 53	+ 117,729,141 60
Id. della guerra e delle armi e munizioni	706,882,910 05	1,093,879,100 87	— 386,996,190 82	6,248,087,716 62	10,239,052,075 24	— 3,990,964,358 62
Id. della marina	84,474,167 23	96,997,728 53	— 12,523,261 30	823,647,470 38	860,808,091 99	— 37,160,621 61
Id. delle colonie	528,855 48	1,933,452 63	— 1,404,597 15	167,753,221 10	143,615,462 31	+ 24,137,758 79
Id. dell'agricoltura	5,446,934 10	4,339,134 68	+ 1,107,799 42	34,096,032 11	24,423,745 12	+ 9,672,286 99
Id industria, commercio lavoro e degli approvvigionamenti	29,939,757 28	23,223,775 73	+ 6,715,981 55	113,557,303 86	60,086,265 88	+ 53,471,037 98
Id. trasporti	3,885,489 96	3,424,048 18	+ 461,441 78	82,272,167 82	36,495,845 13	+ 45,776,322 69
Id. ricostituz. terre liberate .	63,684,148 40	26,234,334 41	+ 37,449,813 96	234,404,195 38	65,986,641 60	+ 8) 168,417,553 78
Totale pagamenti di bilancio .	1,385,332,993 75	2,001,250,946 40	— 615,917,952 65	12,042,375,8[illegible]0 80	15,815,902,071 53	— 3,773,526,270 73
Decreti di scarico	—	—	—	4,504 03	1,613 99	+ 2,890 04
Decreti prelevamento fondi	—		—	—	—	—
Totale pagamenti . . .	1,385,332,993 75	2,001,25[illegible],946 40	— 615,917,952 65	12,042,[illegible]80,30[illegible] 83	15,815,90[illegible],685 52	— 3,773,523,380 69

(3) Maggiori accertamenti.
(4) Maggiori incassi in conto entrate eventuali diverse e per vendita di oggetti fuori d'uso.
(5) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato e Amministrazioni diverse delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.
(6) L'aumento deriva principalmente dal ricavo della vendita dei materiali diversi di guerra non più necessari ai bisogni dello Stato e da ricuperi di somme inscritte in bilancio nella parte straordinaria delle spese effettive.
(7) Le spese di bilancio proprie del tesoro sono in aumento e quelle per i servizi dell'assistenza militare e le pensioni di guerra in diminuzione per la cessazione di assegni alle famiglie dei richiamati.
(8) La diminuzione è apparente perchè trova riscontro, nell'aumento che si verifica sul bilancio del Ministero per le terre liberate istituito nel febbraio del 1919. Nel periodo anteriore le spese per i profughi di guerra e la ricostituzione delle terre invase e liberate gravarono sul bilancio del Ministero dell'interno.

Roma, 20 aprile 1920.

Per il direttore capo della divisione V
VITTORIO MARINI.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Ugolini Luigi, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 20 marzo 1920, e per la durata di mesi due.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Ispettorato generale dell'insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

al posto d'insegnante di fisica, chimica ed elettrotecnica nella R. scuola industriale di Aquila

E' aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) il concorso al posto di insegnante di fisica, chimica ed elettrotecnica nella R. scuola industriale di Aquila.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 5.500 oltre l'indennità caro-viveri ed oltre un compenso annuo lordo di L. 1000 per oura di laboratorio.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità l'insegnante prescelto continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 5.500 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 9,100

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni o in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella rispettiva graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria medesima.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso purchè ne sia fatta proposta al Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di laurea di ingegnere industriale con certificato di aver seguito i corsi di elettrotecnica e di misure elettriche, o laurea in fisica con certificato rilasciato da un R. Istituto superiore attestante di aver seguito il corso speciale di elettrotecnica e di aver superato i relativi esami finali;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera e in duplice esemplare dei documenti, dei lavori e delle pubblicazioni presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

E esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire al Ministero in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Dopo il presente concorso non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle e i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 15 giugno 1920.

Per il ministro: LO PIANO.

---

(1) Art. 3 della Convenzione 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro, e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Direttore DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — PIETRO RAFFAELE, gerente responsabile